



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

STATUTO COMUNALE

(Approvato con delibera di C.C. n.161 del 31.07.1996)

Modificato con delib. di C.C. n. 246 del 09.12.1996

Modificato con delib. di C.C. n.130 del 25.08.1999

Modificato con delib. di C.C. n.46 del 27.06.2000

Modificato con delib. di C.C. n.187 del 04.10.2002

Modificato con delib. di C.C. n.40 del 16.02.2004

Modificato con delib. di C.C. n.142 del 21.06.2004

Modificato con delib. di C.C. n.22 del 26.01.2006

Modificato con delib. di C.C. n.197 del 01.09.2006

Modificato con delib. di C.C. n.59 del 27.02.2008

Modificato con delib. di C.C. n.116 del 01.08.2008

Modificato con delib. di C.C. n.102 del 10.06.2011

STATUTO DEL COMUNE DI PESCARA INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I – LA COMUNITA’- L’AUTONOMIA - LO STATUTO

Art. 1 - La Comunità

Art. 2 – L’autonomia

Art. 3 – Lo Statuto

Capo II – IL COMUNE

Art.4 – Il Ruolo

Art.5 – Le Funzioni

Art.6 – L’attività Amministrativa

Art.7 - Caratteristiche costitutive

Capo III – LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

Art.8 – I Regolamenti comunali

Capo IV – LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art.9 – Programmazione e pianificazione

Titolo II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - ORDINAMENTO

Art.10 – Norme Generali

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.11 – Ruolo e competenze generali

Art.12 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art.13 – Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art.14 – Gli atti Fondamentali

Art.15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

Art.16 – Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Art.17 – Presidente e Vice presidenti

Art.18 – I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

Art.19 – Iniziative delle proposte

Art.20 – Norme generali di funzionamento

Art.21 – Commissioni Consiliari Permanenti

Art.22 – Commissioni Speciali

Art.23 – Commissioni Speciali d’indagine

Capo III – LA GIUNTA COMUNALE

Art.24 – Composizione, nomina e incarichi

Art.25 – Ruolo e competenze generali

Art.26 – Esercizio delle funzioni

Art.27 – Decadenza della Giunta

Art.28 – Norme generali di funzionamento

Capo IV – IL SINDACO

Art.29 – Ruolo e funzioni

Art.30 – Rappresentanza e coordinamento

Art.31 – Il Vice Sindaco

Art.32 – Poteri d’ordinanza

Capo V – LE COMMISSIONI SPECIALI

Art.33 – le Commissioni Comunali

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art.34 – Forme associative e relazioni con il Comune

Art.35 – La partecipazione

Art.36 – Consulte Cittadine

Art.36/bis – Partecipazione dei cittadini extracomunitari

Art.36/ter – Consigliere aggiunto

Art.37 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo II – CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art.38 – Consultazione dei cittadini

Art.39 – Referendum consultivo

Capo III – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art.40 – Pubblicità degli atti amministrativi, diritto di informazione e di accesso ai documenti

Art.41 – diritto di informazione delle associazioni

Capo IV – IL DIFENSORE CIVICO

Art.42 – Istituzione e ambito di attività

Art.43 – Elezione e nomina

- Art.44 – Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca
- Art.45 – Attribuzioni
- Art.46 – Mezzi e indennità

Titolo IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

- Art.47 – Articolazione territoriale
- Art.48 – Organi della circoscrizione
- Art.48 – Scioglimento anticipato dei Consigli Circostrizionali
- Art.50 – Funzionamento dei Consigli circostrizionali

Capo II – LE FUNZIONI

- Art.51 – Funzioni proprie
- Art.52 – Funzioni delegate
- Art.53 – Organizzazione dell'attività

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

- Art.54 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II – IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art.55 – Ruolo e Funzioni
- Art.56 – Il Vice Segretario Comunale

Capo III – I DIRIGENTI

- Art.57 – Funzioni
- Art.58 – Incarichi di direzione
- Art.59 – Conferenza dei dirigenti e conferenze di programma

Titolo VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I COMPETENZE DEI COMUNI

- Art.60 – Servizi comunali

Capo II – LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art.61 – Gestione in economia
- Art.62 – La concessione a terzi
- Art.63 – Le aziende speciali
- Art.64 – Le istituzioni
- Art.65 – Le società per azioni

Titolo VII

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Capo I – CONVENZIONI E CONSORZI

- Art.66 – Convenzioni
- Art.67 – Consorzi

Capo II – COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art.68 – Rinvio alla legislazione vigente

Titolo VIII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- Art.69 – La programmazione di bilancio

Capo II – L'AUTONOMIA FINANZIARIA

- Art.70 – le risorse per la gestione corrente
- Art.71 – Le risorse del patrimonio

Capo III – LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- art.72 – La gestione del patrimonio

Capo IV – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONDO DELLA GESTIONE

- Art.73 – il collegio dei revisori dei Conti

Capo V – APPALTI E CONTRATTI

- Art.74 – Procedure Negoziali

Capo VI – IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

- Art.75 – Finalità

Capo VII – TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

- Art.76 – Tesoreria e riscossione delle entrate

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.77 – Termine per l'adozione dei regolamenti
- Art.78 – Revisione dello Statuto
- Art.79 – Entrata in vigore

STATUTO DEL COMUNE DI PESCARA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La Comunità

1. Il Comune di Pescara garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Esso assicura, per mezzo dei suoi organi, la promozione dei valori culturali, sociali, economici ed ambientali che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché vengano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati della società civile, nei propri caratteri e nella originaria identità.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio ed assumono iniziative anche per una loro corretta fruizione da parte dei cittadini, per concorrere all'elevazione della qualità della vita.

4. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona nell'arco dell'intera vita ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età, operando nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie.

Comma 4-bis (comma inserito con delibera consiliare n. 142 del 21.06.2004.)

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace *unitamente alla libertà* diritti fondamentali della persona e dei popoli. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e le popolazioni più povere. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

5. Il Comune, in conformità della legislazione nazionale e delle Direttive CEE, assicura e promuove

la realizzazione della pari opportunità uomo-donna. Più in generale informa la propria azione ai principi costituzionali della parità giuridica e della effettiva uguaglianza di opportunità nella vita istituzionale, economica e sociale fra uomo e donna. Il Comune favorisce la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali, nella Giunta, nonché negli organi collegiali degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

6. Il Comune interviene con politiche attive a sostegno della famiglia ed in particolare di quelle non abbienti o che presentino problematiche particolari.

7. Il Comune, inoltre, rivolge la propria azione anche alla tutela e valorizzazione delle altre specie viventi, nonché all'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità, promuovendo uno sviluppo sostenibile con altri enti.

8. Il Comune riconosce a tutti i bambini i principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20 Novembre 1989, e s'impegna a garantirne il rispetto.

9. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero.

10. Il Comune promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

11. La comunità, attraverso gli organi elettivi, nonché mediante le forme di partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla Legge, opera le scelte con cui individua gli interessi fondamentali della collettività, indirizzando l'esercizio delle funzioni per il perseguimento e il conseguimento di tali finalità.

12. Il Comune concorre alla predisposizione di tutti gli strumenti per far fronte alla protezione civile.

Art. 2

L'autonomia

1. L'autonomia della Comunità locale, riconosciuta dall'art. 128 della Costituzione, costituisce il principio fondamentale cui si informa lo Statuto ed i connessi regolamenti.

2. Il Comune di Pescara, aderendo alla Carta Europea delle libertà e delle autonomie locali, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica.

Art.3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini rappresentati.

5. Sarà assicurata ai cittadini la conoscenza dello Statuto, con forme idonee di divulgazione.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 4

Il Ruolo

1. Il Comune di Pescara esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Il Comune coordina le proprie attività nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

4. Promuove, sostiene ed integra le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti, tesi allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini pescaresi.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare le fruizioni delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, che integrano la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento ed i rispettivi programmi, rendendo armonico il processo complessivo.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta tutti gli interessi generali della Cittadinanza, ad esso attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il Comune esercita, pertanto, le funzioni amministrative di sua competenza riguardanti la popolazione ed il territorio, nonché quelle relative ai residenti provvisori.
3. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali ed alla persona, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altri Enti, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con gli stessi.
5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuitegli dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte della cittadinanza.
6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce l'obiettivo primario degli organi elettivi, della organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio che costituisce il Comune di Pescara definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi a favore di cittadini temporaneamente residenti fuori del territorio comunale od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi di carattere generale mediante anche l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano in via provvisoria.

3. Il Comune estende la propria solidarietà ai non residenti ed agli immigrati, prevedendo fra l'altro, per essi, il riconoscimento di forme di rappresentanza nel sistema partecipativo comunale.

4. Pescara è patria del poeta Gabriele D'Annunzio, di fervidi ingegni e di eletti ed eroici animi che hanno onorato in tutte le epoche in patria e all'estero il nome della città e dell'Abruzzo. Risorto dalle macerie del secondo conflitto mondiale, il Comune di Pescara è stato insignito del titolo di Città con DPR del 28 Novembre 1987. La sede del Comune di Pescara è posta nel Palazzo di Città e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

5. Il " Gonfalone di Città ", approvato con D.P.R. n. 4158 del 2 Settembre 1988, è rappresentato dal drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro " Città di Pescara ".

6. La blasonatura dello stesso è data da due partizioni: nel 1° d'azzurro (campo del cielo), alla torre affiancata da una chiesa posta su di un mare fluttuoso, accompagnato nella destra del capo da una cometa d'oro ondeggiante in sbarra; nel 2° di azzurro al castello uscente dal fianco sinistro dello scudo, terminato da una torre al naturale merlata di quattro, aperta finestrata e murata di nero, posta su di un mare ondeggiante d'argento. Un polo d'oro divide le partizioni che simboleggiano l'unificazione dei Comuni di Pescara e Castellammare Adriatico (R.D. 2 Gennaio 1927, n. 1).

7. Il motto posto al di sotto dello stemma recita: "Haec est Civitas Aterni porta Aprutii et sera regni" e ricorda che la città affonda le sue radici nell'antichità della romana Aternum, per divenire, in epoca medievale, Piscaria e, poi, Pescara.

8. Lo stemma fu riconosciuto con Decreto Reale 6 Ottobre 1927.

9. Il Gonfalone costituisce il simbolo della città che continua la tradizione antica di Ostia Aterni, sede di importanti insediamenti per la storia locale e nazionale. E' custodito nel palazzo di Città e l'uso sarà disciplinato da apposito regolamento.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Il Comune è proiettato nell'opera di valorizzazione ed ampliamento delle istituzioni universitarie esistenti sul territorio, mediante un raccordo continuo con le predette istituzioni, finalizzato ad una migliore coesione fra Città ed Università.

4. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge Regionale.

5. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 10

Norme Generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi suddetti, per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

3. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la

realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e la gestione operativa attraverso programmi generali o di settore, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico di Governo.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta e che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute in base alle norme vigenti.

6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento. (1)

(1) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 12

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali di cui al successivo art. 14.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

5. Al Consiglio compete individuare e determinare i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvederà alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Nella individuazione e determinazione dei criteri il Consiglio Comunale dovrà attenersi ad inderogabili e motivati principi di responsabilità, imparzialità, competenza.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 13

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) - degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) - delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta Comunale, alla Commissione consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con il Consiglio Comunale, nonchè con gli altri organi comunali nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti e dal regolamento comunale.

8. In conformità alle previsioni dell'art. 67 del decr. legislativo n. 267/2000 il sindaco, il consigliere comunale, il presidente del consiglio, l'assessore ed il consigliere circoscrizionale potranno essere nominati o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di enti, società di capitale pubblico o misto, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società, comunque partecipate dall'amministrazione comunale. (1)

(1) comma inserito con delibera consiliare n. 187 del 4.10.2002.

Art. 14

Gli atti Fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, e successive sue modifiche ed integrazioni. Attraverso tali atti esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina tutti gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 15

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Sono esenti da responsabilità amministrativa i Consiglieri che hanno preso parte alla votazione astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

5. Nei casi in cui sono previste votazioni separate tra maggioranza e minoranza consiliari, il criterio per risalire all'appartenenza del singolo Consigliere all'una o all'altra è costituito dall'adesione e mantenimento della stessa al programma generale di governo del Sindaco, con rinvio al regolamento per le relative modalità. Il regolamento disciplinerà anche le modalità di svolgimento di tali votazioni.

6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

2. presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto ad ottenere:

- dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, o di cui lo stesso è socio, tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;

8. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili e sono presentate dai Consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga cui si procederà entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. I casi in cui può considerarsi sussistente il conflitto di interessi sono stabiliti dalla legge.

11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti secondo quanto previsto dal regolamento.

13. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

14. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "Anziano", secondo quanto previsto dal regolamento.

15. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle vigenti norme un gettone di presenza per la partecipazione a consigli, commissioni, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo. Il Consigliere, previo richiesta, può chiedere di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Consiglio Comunale, con una propria deliberazione, stabilisce gli importi dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione e prevede l'applicazione di detrazioni per coloro che, avendo optato per l'indennità di funzione, risultino assenti ingiustificati alle sedute degli organi collegiali. (1)

(1) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 16

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la proclamazione degli eletti, la discussione ed il voto sugli indirizzi generali di governo, procede all'elezione, nel proprio interno, dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice-Presidenti, di cui uno rappresentante della minoranza.

2. All'elezione del Presidente si procede con una prima votazione collegiale a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In caso di esito infruttuoso, si procederà, sempre a scrutinio segreto, con votazione successiva a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, da ripetersi

ad oltranza ove si rendesse necessario. Prima dell'inizio della votazione, il Presidente Consigliere Anziano darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal regolamento. Ciascun Consigliere può presentare le candidature.

3. Con successive separate votazioni a scrutinio segreto, da tenersi ai sensi del comma 5° dell'articolo precedente, la maggioranza prima e subito dopo la minoranza, procederanno, a maggioranza assoluta dei votanti, all'elezione dei due Vice-Presidenti. Prima dell'inizio di ciascuna votazione, il Presidente darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal regolamento. Ciascun Consigliere può presentare le candidature.

4. Con ulteriore votazione plenaria a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, il Consiglio designa quale tra i due Vice Presidenti eletti ai sensi del comma 3 svolgerà stabilmente le funzioni vicarie del Presidente.

5. Il Sindaco, pur partecipando alle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, non è eleggibile ad alcuna carica dello stesso.

6. Il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica l'intero turno amministrativo e sono revocabili, per gravi motivi, con le stesse maggioranze con cui sono stati eletti.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha il compito di:

- predisporre il calendario di attività dello stesso in caso di mancato accordo fra i Capigruppo;
- organizzare l'attività del Consiglio e delle Commissioni;
- pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del regolamento interno, fatta eccezione per quelle insorte durante le sedute del Consiglio Comunale;
- proporre al Consiglio le modifiche o le integrazioni al regolamento interno del Consiglio stesso e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

Art. 17

Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede, anche avvalendosi dei Vice Presidenti;
- b) predispone, sentiti i Vice Presidenti, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- c) convoca il Consiglio;
- d) attiva e coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
- e) fissa la data delle riunioni del Consiglio consultati il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fermo restando quanto sancito dall'art. 16 comma 7;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
- h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno insorte durante le sedute del Consiglio, secondo quanto stabilito dal regolamento stesso;
- i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalla cittadinanza, da sottoporre all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno ricoperte

dal Vice Presidente svolgente funzioni vicarie.

3. L'altro Vice Presidente svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza, con i compiti previsti dal regolamento. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente svolgente funzioni vicarie, esercita le funzioni Presidenziali.

4. In caso di impedimento temporaneo dell'intero Ufficio di Presidenza, le funzioni Presidenziali saranno svolte dal Consigliere Anziano.

5. Salvo quanto previsto dalla legge, al Presidente del Consiglio Comunale è riconosciuta una indennità di carica pari quella di base percepita dal Vice Sindaco.

(6. Ai Vice Presidenti viene riconosciuto il diritto ad una indennità di presenza per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza.)(1)

(1) Abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Al candidato Sindaco non eletto, qualora non aderisca o costituisca Gruppo misto, non sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare, salvo il caso in cui la lista o le liste che lo hanno sostenuto non abbiano più alcuna rappresentanza Consiliare.

2. Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale, ciascun Gruppo comunica formalmente al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco il nome del Capogruppo. In mancanza di comunicazione o in caso di mancato accordo, viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo, secondo il regolamento.

3. In caso di recesso da un Gruppo, per la costituzione di un Gruppo misto occorrono almeno due consiglieri. Due o più consiglieri possono recedere dai Gruppi di appartenenza e costituire un Gruppo consiliare con una nuova denominazione.

4. Uno o più Consiglieri possono recedere dal Gruppo che si richiama alla lista in cui sono stati eletti, per aderire, previa sua accettazione, ad un altro Gruppo presente in Consiglio.

5. Affinchè ogni recesso, adesione e costituzione di nuovo Gruppo sia operante, deve esserne data formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

(6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.)(1)

6. Con il Regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei Gruppi Consiliari. (2)

7. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale: è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e concorre alla programmazione delle riunioni, alla formazione dell'ordine del giorno e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, nonché le Commissioni Consilia

Art. 19

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari e a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte sono stabilite dal regolamento.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

(2) inserito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 20

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quando dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio nei termini e le modalità stabilite dal regolamento, secondo i criteri di programmazione.

3. Fino all'elezione del Presidente, e nel caso di cessazione dalla carica o di impedimento dell'intero Ufficio di Presidenza, la convocazione del Consiglio è effettuata dal Consigliere Anziano che presiederà l'adunanza.

4. Il Consiglio Comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo al primo punto dell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine non superiore a venti giorni decorre dal giorno in cui perviene la richiesta.

6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano gli Assessori ed il Segretario Comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

11. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

Art. 21

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni Permanenti con funzioni propositive e consultive, stabilendone con il suo regolamento, le competenze e le modalità di funzionamento e garantendone nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

1/bis. E' costituita la Commissione Consiliare di Controllo e di Garanzia. (1).

2. Il Regolamento, su materie dallo stesso analiticamente indicate, potrà prevedere la competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti a proporre deliberazioni da portare all'approvazione del Consiglio Comunale con procedura semplificata. Dovrà essere comunque assicurata a tutti i Consiglieri Comunali la piena e tempestiva conoscenza dell'atto da deliberare nella Commissione medesima.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i gruppi; il singolo consigliere non appartenente ad alcun gruppo partecipa con diritto di voto a tutte le Commissioni Consiliari.

4. Le Commissioni possono proporre di avvalersi temporaneamente di professionalità esterne senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. La relativa proposta deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza, il quale, svolte le opportune valutazioni, se del caso, ne investe il Consiglio Comunale, che, a sua volta, procederà con formale delibera.

5. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica, garantendo la partecipazione di ogni consigliere ad almeno una commissione, fatta salva la possibilità di rinuncia.

6. La conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

8. Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità previste dal regolamento.

9. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. I Presidenti dei Consigli Circostrizionali

possono partecipare, anch'essi senza diritto di voto, quando siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse delle Circostrizioni.

10. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

(1) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 22

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti.

2. Le Commissioni, che sono composte con criterio proporzionale da Consiglieri rappresentanti con voto plurimo tutti i gruppi, eleggono nel loro ambito il Presidente ed il Vice Presidente. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale le Commissioni devono riferire al Consiglio. I singoli Consiglieri non appartenenti ad alcun Gruppo partecipano con diritto di voto alle predette Commissioni.

3. Le Commissioni possono richiedere l'apporto di professionalità esterne, secondo quanto previsto dal precedente art. 21 comma 4.

4. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento e dalla delibera istitutiva.

Art. 23

Commissioni Speciali d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri assegnati, può istituire, previa votazione a maggioranza assoluta degli stessi Consiglieri Comunali assegnati, nel proprio interno, Commissioni d'indagine su tutte le attività dell'amministrazione, con facoltà di svolgere accertamenti anche sui fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli uffici comunali.

3. Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina dei membri della Commissione, previa determinazione del numero e favorendo comunque la massima rappresentatività dei Gruppi Consiliari. La Commissione sarà costituita per il 60% dei suoi componenti da Consiglieri Comunali di minoranza e per il 40% da Consiglieri Comunali di maggioranza. La Commissione eleggerà nella sua prima seduta un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio Comunale, con la delibera istitutiva della Commissione, provvederà ad indicare il termine finale per il deposito di due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza, salvo accordo sulla stesura di una unica relazione. Le relazioni saranno oggetto di discussione al primo Consiglio Comunale utile.

3. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, nonchè agli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti, di fornire alla Commissione i dati, i documenti e le informazioni richiesti. Nell'ipotesi in cui i dati, i documenti e le informazioni richiesti siano coperti da segreto d'ufficio, la seduta del Consiglio Comunale nella quale si procederà alla discussione della relazione conclusiva dei lavori della Commissione, dovrà tenersi a porte chiuse. Qualunque Commissario divulghi notizie ed

informazioni inerenti l'oggetto dell'indagine è immediatamente dichiarato decaduto dall'incarico di Commissario con delibera del Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio Comunale può disporre indagini su materie di interesse comunale anche non strettamente connesse all'attività amministrativa, nominando una Commissione la cui composizione, allargata anche all'eventuale partecipazione di esperti esterni, sarà demandata al Consiglio stesso.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24

Composizione, nomina e incarichi

"La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori fino al massimo di 12, dallo stesso nominati, con una rappresentanza di ogni sesso non inferiore a 3";

2. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, il Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, comunica i nominativi degli Assessori e gli incarichi conferiti agli stessi. Le modifiche e le revoche degli incarichi vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale alla prima adunanza utile.

3. I prescelti alla carica di Assessore devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

4. Non può essere nominato Assessore chi abbia concorso come candidato non eletto alle ultime elezioni regionali, provinciali e comunali di Pescara.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile. In tal caso e negli altri previsti dalla legge di cessazione dalla carica di Assessore o di dimissioni dalla stessa, il Sindaco provvede, entro 30 giorni, alla sostituzione dandone comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.

6. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi ed ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore in attuazione del principio della responsabilità politica.

7. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri, nei limiti consentiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 25

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Sindaco, del Consiglio Comunale, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei dirigenti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del suo programma di governo e degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta delibera in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32, lettera m) della legge 8 Giugno 1990 n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

4. Adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, pena la decadenza.

Art. 26

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Sindaco o chi lo sostituisce convoca la Giunta e fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco, e può essere convocata anche in via d'urgenza.

4. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano.

5. Le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, sono assegnate all'Assessore più anziano di età.

6. I processi verbali delle adunanze della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. L'Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con diritto di parola su delega del Sindaco ovvero per fatto personale.

Art. 27

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 comma 2° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, pur rimanendo in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco ai sensi dell'art. 37/bis, comma 1° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

3. Le dimissioni di uno o più Assessori vanno presentate al Sindaco, che provvede alla loro sostituzione ed alla relativa comunicazione al Consiglio nei termini di cui al precedente art. 24 comma 4.

Art. 28

Norme generali di funzionamento

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, ad esse partecipa il Segretario Comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi uno o più Consiglieri, uno o più Presidenti dei Consigli Circostrizionali e loro sostituti, il Difensore Civico, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 29

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco rappresenta la Comunità ed è Capo dell'Amministrazione Comunale. Rappresenta, altresì, il Comune ed è organo responsabile dell'Amministrazione dello stesso.

4. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente Statuto.

3 bis "Il Sindaco può delegare al Consigliere comunale incarichi, per un tempo determinato, riferiti a particolari problematiche. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale. Il Consigliere incaricato riferisce periodicamente al Sindaco sulla propria attività."

4. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente Statuto, convoca e presiede la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno, ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel

documento programmatico; assicura la rispondenza dell'attività amministrativa agli atti d'indirizzo approvati dal Consiglio Comunale.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, anche avvalendosi degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Nelle materie previste dalle lettere a - b - c - d - del comma I dell'art. 38 della Legge n. 142/90, nonchè dall'art. 10 della stessa legge, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circostrizionale.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base del regolamento vigente.

9. Il Sindaco, ferme restando le indicazioni del Consiglio Comunale, assegna ai soggetti di cui al precedente punto 8, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti.

10. Il Sindaco, fermi restando i poteri del Segretario Comunale, può comunque sospendere ed avocare motivatamente a sè, dandone conoscenza al Consiglio Comunale, gli atti attribuiti alla competenza dei dirigenti e dei funzionari ai quali sia stata attribuita la responsabilità di direzione.

11. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (1), gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 30

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi e delle società ai quali il Comune stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tale funzione.

Art. 31

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, il quale lo sostituirà in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè nei casi di sospensione dell'esercizio delle funzioni stesse determinati dalla normativa vigente.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore Anziano.

3. In caso di scioglimento del Consiglio per le circostanze di cui all'art. 37 bis Legge 142/90, sino alle elezioni del nuovo Consiglio le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 32

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. Può delegare agli Assessori competenti la facoltà di emettere tali ordinanze.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi ed incombenti pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, chi lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

6. Il Sindaco informa, per estratto, i Capigruppo Consiliari di tutte le ordinanze e le delibere di interesse generale emesse da lui o dalla Giunta.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 33

Le Commissioni Comunali

1. Il Consiglio Comunale nomina i propri Consiglieri membri delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento; i membri esterni di dette Commissioni sono nominati dal Sindaco, con obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva e fatte comunque salve diverse disposizioni legislative o statutarie. Il Sindaco effettua la scelta tra

persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

2. Il Comune, in conformità ai principi espressi all'art. 1 comma 5 del presente Statuto, al fine di meglio programmare iniziative rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini istituisce la Commissione per le Pari opportunità, avente funzione propositiva nei confronti del Consiglio Comunale e consultiva nei confronti della Giunta.

3. La Commissione di cui al comma precedente disciplinata da apposito regolamento, è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperti di accertata competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 34

Forme associative e relazioni con il Comune

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo di libere forme associative e del volontariato; la loro partecipazione all'amministrazione locale sarà considerata nei modi e nei limiti stabiliti nel regolamento, in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento nei rapporti con il Comune.

2. Il coinvolgimento al servizio della collettività sia informativo che operativo delle associazioni e dei gruppi di volontariato, sarà espressamente previsto e disciplinato con regolamento in tutti quei settori in cui verrà individuata l'utilità sociale dei fini perseguiti.

3. All'uopo viene istituito un Albo municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

4. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destina specifici fondi per oneri connessi all'organizzazione delle attività.

5. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nell'Albo municipale dei soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltretutto ai finanziamenti erogati dal Comune.

Art. 35

La partecipazione

1. Le carte dei diritti, le istanze, le petizioni e le proposte presentate da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono rivolte al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale e sono sottoposte da questi all'esame istruttorio delle Commissioni consiliari permanenti. Il Sindaco o la Giunta, adotta sulle stesse motivate decisioni che

dovranno essere notificate ai presentatori delle proposte entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento. Il regolamento preciserà le modalità attuative.

Art. 36

Consulte Cittadine

1. Potranno essere istituite le consulte cittadine, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni, con attività propositive e di consultazione nei confronti del Consiglio Comunale e degli organi dell'Ente Comunale.

2. Il regolamento fisserà il numero delle consulte che saranno suddivise per categoria di attività. Saranno previste, tra le altre, la Consulta sulla condizione femminile e le pari opportunità e la Consulta per i problemi delle Comunità extra nazionali presenti sul territorio comunale; tali Consulte relazioneranno annualmente il Consiglio Comunale sull'attività svolta.

3. Le Consulte sono costituite da esperti indicati da Associazioni iscritte nell'albo comunale e dotate dei requisiti previsti da apposito regolamento, nonché da esperti indicati dagli Enti individuati con gli atti istitutivi delle Consulte. Il regolamento disciplina i casi di eleggibilità e di compatibilità dei componenti di ciascuna consulta nonché i criteri ed i tempi per la verifica della composizione delle stesse Consulte.

Art. 36/bis

Partecipazione dei cittadini extracomunitari

E' istituita la consulta per i problemi delle comunità extracomunitarie che è eletta dai cittadini stranieri nei modi, nei termini e con le competenze che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 36/ter

Consigliere Aggiunto

Al fine di perseguire la più ampia partecipazione politica ed amministrativa dell'Ente ed una maggiore integrazione nella comunità comunale, i cittadini stranieri extracomunitari ed apolidi eleggeranno un loro rappresentante. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di voto. Partecipa anche a lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il Consigliere aggiunto è **membro di diritto della** consulta per i problemi delle comunità extranazionali di cui al 36/bis del presente Statuto, disciplinati da apposito regolamento, avvengono, di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 36/quater

Forum dei Giovani

“ E' istituito il Forum dei Giovani volto a favorire la produzione di progetti e iniziative a sostegno della realtà giovanile, nei termini e con le competenze che saranno stabiliti da apposito Regolamento”.

Art. 37

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, in applicazione delle Leggi 7 Agosto 1990, n. 241 ed 8 Giugno 1990, n. 142 e loro successive eventuali modifiche.

CAPO II

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 38

Consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione procede alla consultazione di Associazioni e di particolari categorie di cittadini, mediante forum o altri strumenti idonei per conoscere l'orientamento degli stessi anche per appositi settori, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare, fermo restando quanto sancito dall'art. 36 del presente Statuto.

2. A tal fine il Sindaco, il Consiglio Comunale o le Commissioni Consiliari e i Consigli Circostrizionali dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e dei soggetti sociali e culturali operanti nel territorio, che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla ricerca delle soluzioni più appropriate, in relazione a problemi della politica comunale in merito ai quali gli interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.

Art. 39

Referendum consultivo

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora vi sia la richiesta del 5% dei cittadini elettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Può essere richiesto congiuntamente dai 4/5 dei Consigli Circostrizionali, i quali abbiano deliberato rispettivamente di richiedere il Referendum con votazione a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Su proposta del Comitato Promotore, favorevolmente valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in considerazione delle peculiarità dei quesiti referendari, la partecipazione potrà essere estesa, esclusivamente con le modalità e le garanzie stabilite dall'apposito regolamento, ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini non residenti ma comunque domiciliati nel Comune, agli stranieri ed apolidi maggiorenni ivi residenti stabilmente o domiciliati, nonché ai contribuenti che corrispondano tasse o imposte a beneficio del Comune di Pescara.

5. Formano oggetto di Referendum Consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, escluse quelle che risultano avere contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale, nonché quelle inerenti:

- revisione dello statuto;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative

- variazioni, regolamenti organizzativi interni dell'ente;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - bilancio preventivo e consuntivo e piani di investimento;
 - designazione e nomina dei rappresentanti dell'Ente e comunque questioni riguardanti singole persone.

6. La proposta di Referendum deve contenere la precisa indicazione dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

7. E' istituito un Collegio di Garanti composto dal Difensore Civico, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale, dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati o suo delegato, avente il compito di valutare l'ammissibilità del Referendum e la legittimità dello stesso ai sensi di legge e del presente Statuto.

8. E' ammessa, nel corso dell'anno solare, una sola consultazione referendaria nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati un massimo di tre referendum.

9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

10. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o, comunque, in coincidenza con altre operazioni di voto.

11. E' fatto divieto di proporre analogo referendum consultivo prima che siano trascorsi 4 anni.

12. Nel caso in cui la proposta referendaria risultasse sostanzialmente recepita dall'Amministrazione Comunale prima dello svolgimento del Referendum, non si procederà, previo parere vincolante del Collegio dei garanti, alla effettuazione della consultazione referendaria. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, si procederà alla sospensione della consultazione referendaria, il cui iter sarà riavviato 120 giorni dopo la prima convocazione del nuovo Consiglio.

13. Le modalità di promozione, di ammissibilità, di svolgimento del referendum e le questioni connesse, ivi comprese le modalità operative del Collegio dei Garanti, la fissazione dei termini, le modalità per lo svolgimento delle consultazioni referendarie e la proclamazione dei risultati, dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

14. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale predispose conforme atto deliberativo, da sottoporre all'esame del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 40

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI.⁽¹⁾

1. L'Amministrazione Comunale riconosce le esigenze conoscitive ed informative della cittadinanza, con conseguente impegno a soddisfarle.

2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio dello stesso.

3. Il regolamento disporrà le altre forme di pubblicità più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa e per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il Comune assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione e degli Enti o Aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato e dallo specifico regolamento comunale.

5. Il Comune provvederà a dotarsi di un Bollettino Ufficiale nel quale saranno pubblicati, per estratto, gli atti dell'Amministrazione di particolare rilevanza pubblica. **Il Comune provvederà altresì a dotarsi di un organo di informazione** (2).

6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, ne stabilirà la istituzione, la organizzazione, la periodicità e le modalità.

7. Annualmente il Sindaco relaziona il Consiglio Comunale in ordine all'andamento dei rapporti tra cittadini ed Amministrazione per quanto concerne il diritto all'accesso agli atti amministrativi.

(1) delibera consiliare n. 130 del 25.8.1999.

(2) delibera consiliare n. 130 del 25.8.1999.

Art. 41

Diritto di informazione delle associazioni

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione, riconosciuto in via generale ai cittadini, ai rappresentanti indicati dalle associazioni debitamente iscritte nell'Albo municipale di cui all'art. 34 comma 3 del presente Statuto, viene riconosciuto il diritto di consultare presso la sede municipale o delle Circoscrizioni, senza alcuna formalità, copie degli atti relativi agli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali riguardanti questioni attinenti gli obiettivi propri dell'associazione, nonché le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune; ai predetti rappresentanti viene altresì riconosciuto il diritto di accedere a tutte le informazioni divulgate, sempreché siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 42

Istituzione e ambito di attività

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, nel quadro di una disciplina diretta a garantire la tutela dei diritti dei cittadini, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché l'accesso agli atti amministrativi.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti degli Organi ed Uffici dell'Amministrazione Comunale e delle Circoscrizioni, oltre che delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 22 punto 3 della Legge 142/90, degli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, dei soggetti privati concessionari di servizi comunali, degli Enti o organismi controllati dal Comune, nonché nei confronti delle altre istituzioni in rapporto con il Comune e, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre Amministrazioni.

3. Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 43

Elezione e nomina

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale allargato ai Presidenti di Circoscrizione o al delegato di ciascun Consiglio Circoscrizionale, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto dei 3/4 dell'Assemblea. Dopo due votazioni infruttuose, per la elezione, da tenersi nell'adunanza immediatamente successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti degli aventi diritto, cui pervenirsi, se necessario, anche con votazione ad oltranza.

2. La nomina del Difensore Civico avviene in via ordinaria entro novanta giorni dalla nomina della Giunta Comunale.

3. All'atto dell'accettazione della nomina, il Difensore Civico sottoscrive l'impegno a non candidarsi alle consultazioni elettorali amministrative, regionali e politiche nazionali o europee immediatamente successive alla cessazione dalle proprie funzioni anche in seguito a dimissioni, decadenza o revoca e a non ricoprire alcuna carica nell'ambito della Giunta insediata contestualmente al suo mandato, nonchè in quella insediata in epoca immediatamente successiva alla cessazione dalle proprie funzioni anche a seguito di dimissioni, decadenza o revoca.

Art. 44

Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune o in eventuali Comuni consociati e deve essere in possesso di documentata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, onde assolvere le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza ed imparzialità.

2. Le candidature alla carica di Difensore Civico, secondo le modalità previste dal regolamento, sono proposte dai Consiglieri Comunali, da ciascun Consiglio Circoscrizionale, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, da associazioni ed enti regolarmente costituiti ed operanti nell'ambito comunale o iscritti in apposito Registro Comunale, qualora sarà istituito.

3. Sono ineleggibili alla carica di Difensore Civico:

- a)- coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione o nomina alla carica di Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore;
- b)- coloro che negli ultimi cinque anni hanno concorso come candidati ad elezioni amministrative, regionali e politiche nazionali o europee;
- c)- coloro che hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi dirigenziali di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale nell'ambito di partiti, movimenti e formazioni politiche.

4. Versano in condizione di incompatibilità con la carica di Difensore Civico:

- a)- coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge con la carica di Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore;
- b)- coloro che ricoprono incarichi professionali o istituzionali che comportino conflitto di interessi con il Comune di Pescara;
- c)- coloro che concorrono come candidati ad elezioni amministrative o politiche o ad elezioni europee;
- d)- coloro che ricoprono incarichi dirigenziali di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale nell'ambito di partiti, movimenti e formazioni politiche.

5. Il Difensore Civico, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca, resta in carica per la durata del turno amministrativo e comunque sino alla nomina del suo successore e potrà essere confermato per

una sola volta.

6. Il Difensore Civico decade dalla carica per gli stessi motivi per i quali si perde la qualità di Consigliere Comunale, nonchè per accertamento della preesistenza di una delle cause di ineleggibilità o della sussistenza di una delle cause di incompatibilità.

7. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi motivi con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta allargata di cui all'art. 44 punto 1 e con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 45 **Attribuzioni**

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati e per propria iniziativa, presso i soggetti di cui all'art. 42 punto 2, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando eventuali disfunzioni.

2. A tal fine il Difensore Civico:

- a)- accede agli atti ed alle strutture di cui all'art. 43 punto 2 con diritto di ottenere ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge;
- b)- ha diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi ai sensi della normativa in materia di partecipazione ai procedimenti stessi;
- c)- al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative, segnala all'Amministrazione Comunale la corretta interpretazione di singole normative;
- d)- segnala al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, anche ai fini di un eventuale procedimento disciplinare, le disfunzioni amministrative di cui viene a conoscenza, nonchè eventuali comportamenti o ritardi che impediscano la sua attività, fornendo il nome del funzionario o dei funzionari responsabili. La segnalazione viene trasmessa anche all'amministrazione o all'ente da cui il funzionario o i funzionari dipendono;
- e)- di propria iniziativa può inviare relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale su specifiche questioni che necessitano di particolari valutazioni;
- f)- trasmette agli uffici competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata entro i termini fissati nel regolamento;
- h)- può convocare i responsabili dei procedimenti per un migliore esame delle eventuali difficoltà nell'attuazione dei procedimenti stessi;
- i)- nell'esercizio delle sue funzioni, qualora venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha comunque l'obbligo, ai sensi del Codice di Procedura Penale, di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria;
- l)- presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di Marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente;
- m)- ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, nonchè a quelle delle Commissioni Consiliari. Ha diritto di parola durante la seduta di discussione della sua relazione annuale, nonchè, previa autorizzazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, in casi di particolare importanza.

3. Non possono ricorrere al Difensore Civico i dipendenti del Comune per quanto attiene il rapporto di servizio con l'Ente, nonchè i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali e gli amministratori degli altri soggetti pubblici indicati all'art. 42 comma 2 del presente Statuto, per quanto attiene al rapporto di servizio con i soggetti stessi.

Art. 46

Mezzi e indennità

1. L'Amministrazione Comunale assicura al Difensore Civico la struttura ed i mezzi necessari per l'espletamento del mandato.
2. Al Difensore Civico è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal regolamento.

TITOLO IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ORGANI

Art. 47

Articolazione territoriale

1. L'esigenza di partecipazione e di decentramento di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 1990, si articola, soprattutto, nei Consigli di Quartiere che sono l'elemento centrale del quadro partecipativo dei cittadini.
2. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio in Circoscrizioni di decentramento, che costituiscono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3. Il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali in carica e gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto, può procedere, nell'ambito del relativo regolamento, alla risuddivisione del territorio comunale in circoscrizioni facendo riferimento *sia* alla più idonea organizzazione dei servizi di base, sia alle diverse realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti nel territorio.
4. Per quanto possibile, i confini debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali.
5. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni.
5. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui ai precedenti commi, con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere espresso da tutti i Consigli circoscrizionali.

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il presidente.

2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

3. Il regolamento, tenuto conto della consistenza abitativa delle circoscrizioni, determina il numero dei Consiglieri Circoscrizionali, che comunque non può essere superiore alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

(4. Ciascun Consiglio Circoscrizionale viene eletto a suffragio diretto con le seguenti modalità: alla lista o gruppo di liste che ha riportato il 40% dei voti viene attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da ricomprendere nella lista o nel gruppo di liste contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti con criterio proporzionale. A ciascun gruppo non possono partecipare più di cinque liste, la cui aggregazione è determinata con la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti delle liste stesse, di un medesimo programma politico-amministrativo.

Le liste appartenenti a ciascun gruppo possono far riferimento ad uno stesso unico simbolo.

All'interno del gruppo di liste che ha conseguito il 60% dei seggi la ripartizione di questi avviene con criterio proporzionale.

Nel caso in cui nessuna lista o gruppo di liste abbia conseguito il 40% dei voti, i seggi sono tutti ripartiti con criterio proporzionale, con esclusione dal riparto delle liste che non abbiano conseguito almeno il 5% dei voti. Il regolamento determina le altre modalità per lo svolgimento delle elezioni.) (1)

4. Ciascun Consiglio Circoscrizionale ed il suo Presidente vengono eletti a suffragio diretto con le seguenti modalità:

- **il candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi viene eletto Presidente ed è membro del Consiglio Circoscrizionale, alla lista od al gruppo di liste a lui collegate, viene attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista o nel gruppo di liste contenga una cifra decimale superiore a 50.**
- **i restanti seggi sono ripartiti con criterio proporzionale escludendo, da tale ripartizione, quelle liste che non abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi;**
- **Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento di più liste ad medesimo candidato alla carica di Presidente, risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate;**
- **l'aggregazione di un gruppo di liste ed il collegamento ad un candidato Presidente, si determinano con la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti delle liste stesse, del medesimo programma politico-amministrativo presentato dal candidato Presidente;**
- **le liste appartenenti a ciascun gruppo possono far riferimento ad uno stesso unico simbolo;**
- **all'interno del gruppo di liste che ha conseguito il 60% dei seggi la ripartizione di questi avviene con criterio proporzionale, escludendo da tale ripartizione quelle liste che non abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi;**
- **il regolamento determina le altre modalità per lo svolgimento delle elezioni. (2).**

5. I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Lo scioglimento e la cessazione anticipata del Consiglio Comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli Circostrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

(7. Il Presidente della Circostrizione è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.) (3)

8. Il Presidente:

- rappresenta la Circostrizione;
- convoca e presiede il Consiglio Circostrizionale e ne cura l'esecuzione degli atti;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere;
- svolge funzioni delegategli dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo;
- esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito, in tutte le sue funzioni ed attribuzioni, secondo le norme del regolamento, dal Consigliere Anziano della Lista di maggioranza che ha conseguito il maggior numero di voti.

10. Le altre modalità di elezione del Presidente, nonché di revoca e dimissioni del medesimo, sono stabilite dal regolamento.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

(2) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

(3) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 49

Scioglimento anticipato dei Consigli Circostrizionali

1. I Consigli Circostrizionali sono sciolti anticipatamente:

- a)- per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del regolamento;
- b)- per il venir meno della metà dei propri membri per dimissioni, decadenza o altre cause;
- (c)- per mancata elezione del Presidente entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.) (1)*
- c)- in caso di dimissioni, rimozione o decadenza del Presidente. (2)**

2. Lo scioglimento è disposto con ordinanza motivata del Prefetto e, nel caso di cui alla lett. a), previa diffida dello stesso a tutti i Consiglieri della circostrizione interessata.

3. Fino all'elezione del Presidente del nuovo Consiglio conseguente a scioglimento anticipato, le funzioni degli organi della Circostrizione sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Gli atti che prevedono impegni di spesa sono adottati dalla Giunta.

4. Le altre modalità per lo scioglimento anticipato del Consiglio Circostrizionale sono determinate dal regolamento, che stabilisce anche modalità e tempi dell'elezione del nuovo Consiglio Circostrizionale, per quanto non fosse previsto dalla legge e dal presente Statuto.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

(2) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

Art. 50

Funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1. Il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina:

- a)- le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- b)- la composizione ed il funzionamento delle Commissioni, nonché le modalità per la nomina dei Presidenti delle stesse mediante elezione da parte del Consiglio;
- c)- le modalità con le quali i singoli Consiglieri e gli organi della Circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- d)- le modalità con le quali sono comunicate ai singoli Consiglieri Circoscrizionali le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
- e)- le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Consiglio Circoscrizionale;
- f)- le modalità per la partecipazione dei cittadini all'attività delle Circoscrizioni mediante assemblea, consultazioni, iniziative popolari.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 51

Funzioni proprie

1. Il Consiglio Circoscrizionale promuove, secondo le norme del presente Statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'Amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva finalizzata ad interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Esercita, quale rappresentanza eletta della circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

2. Il Consiglio circoscrizionale:

- a)- esprime i pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento; ove tali pareri siano disattesi, il provvedimento va motivato;
- b)- effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della Circoscrizione e valorizza le libere forme associative;
- c)- organizza la consultazione dei cittadini su temi e materie indicati dal Consiglio Comunale e relativi alla circoscrizione, con possibilità di indire Referendum Consultivi limitatamente alle materie di competenza circoscrizionale e secondo le modalità previste dal regolamento;
- d)- concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della Circoscrizione, delle consultazioni e dei Referendum Consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune.

3. Al Consiglio Circoscrizionale compete, nell'ambito della Circoscrizione, la cura dei servizi comunali di base definiti specificatamente dal relativo regolamento, ferme restando le competenze gestionali degli altri uffici comunali.

4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 52

Funzioni delegate

1. Ai Consigli Circostrizionali, nel quadro della programmazione generale stabilita dal Consiglio Comunale, è delegata la cura nei rispettivi territori:

- della manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- dei servizi ed attività assistenziali, scolastici, culturali, sportivi, di vigilanza e di altra natura, non compresi tra quelli di cui al precedente articolo.

2. Nell'ambito dei settori di cui al precedente comma, il regolamento determina le modalità attraverso cui i Consigli Circostrizionali procedono alla programmazione dei propri interventi ed alla verifica della relativa attuazione.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle loro delegate, le Circostrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato nel bilancio comunale.

4. Il regolamento prevede, inoltre, l'esercizio della delega ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali, delle funzioni di Stato Civile e servizi anagrafici.

5. A ciascun Consiglio Circostrizionale viene fornita comunicazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale i cui effetti ricadono nel territorio della propria Circostrizione.

6. Il Sindaco o l'eventuale Assessore delegato convoca la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 53

Organizzazione dell'attività

1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuito alle circostrizioni di decentramento, nonché di idonei centri civici.

2. La responsabilità organizzativa dell'Ufficio Circostrizionale è attribuita ad un dipendente comunale, di profilo e livello stabilito dal regolamento, che assume la qualifica di Segretario della circostrizione.

3. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono disposti dalla Giunta Comunale, udito il parere del Consiglio circostrizionale.

4. Il regolamento disciplina:

- a)- l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio circostrizionale;
- b)- i compiti e le responsabilità del Segretario della circostrizione;
- c)- la gestione contabile dei fondi economici attribuiti alla circostrizione per il funzionamento dell'Ufficio;
- d)- il suo coordinamento con gli altri regolamenti comunali.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 54

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La struttura amministrativa comunale è organizzata secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assume quali obiettivi l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, dirigono il personale dei settori ai quali sono rispettivamente preposti.

2. Il relativo ordinamento è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alle necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dalla Giunta e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa ed in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, confronti con i sindacati. In tale quadro, il Comune promuove, altresì, una conferenza annuale sull'andamento dei servizi. E' istituito il comitato per la pari opportunità di cui al D.P.R. 3.8.90, n. 333.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. Essa si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile.

8. Il Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, assicura il collegamento e coordinamento dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi vari, nonché il raccordo con la Regione, la Provincia, Ministeri ed altri Enti. Assicura, inoltre, la raccolta e la divulgazione agli uffici di gazzette e bollettini ufficiali, nazionali, regionali ed europei, nonché delle circolari ed atti normativi di particolare interesse al fine di rendere note alla struttura operativa varie norme, con particolare riferimento a quelle relative ai finanziamenti. Il regolamento disciplinerà l'articolazione della struttura.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 55

Ruolo e Funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Convoca e presiede la Conferenza dei dirigenti, la conferenza di programma ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento funzionale di cui all'art. 58.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a)- presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale della qualifica dirigenziale;
- b)- adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
- c)- adotta i provvedimenti organizzativi necessari a garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

- d)- assicura la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- e)- adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;

7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 56

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal dirigente dell'area amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art. 57

Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture comunali alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta dalle stesse.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica relativa ai compiti ed alle funzioni delle strutture da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina le modalità di attribuzione ai dirigenti delle competenze attuative e gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e le attività di attuazione e gestione amministrativa competano ai dirigenti. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di coordinamento tra i dirigenti ed il Segretario Comunale, il quale deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le varie strutture operative in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione, elaborazione studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni adottate, predispongono proposte di atti deliberativi secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal regolamento e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze attuative e di gestione, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate con tutti i compiti ed i poteri a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

4. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi per l'alienazione di

beni, di competenza della struttura alla quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara, compresa, secondo quanto deliberato dall'Amministrazione, l'aggiudicazione definitiva, di cui danno immediata formale comunicazione al Prefetto e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

5. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, escluso il personale della qualifica dirigenziale.

6. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

Art. 58

Incarichi di direzione

1. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione della Giunta definisce l'area coordinata funzionalmente, incarica un dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il medesimo è già titolare.

2. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dirigente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione di risultati ottenuti dal medesimo nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o interruzione dell'incarico, in conformità alle disposizioni previste di volta in volta dai contratti di lavoro.

3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi, degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può essere assicurata mediante contratto a tempo determinato, secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento.

4. Il Sindaco, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvale di collaborazioni esterne di alto contenuto di professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in apposito regolamento. Il provvedimento d'incarico definisce la durata della collaborazione, comunque non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, nonché il compenso per la collaborazione stessa.

Art. 59

Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale. La conferenza coordina e verifica l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 50.

2. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni di norma una volta al mese o quando il Segretario Comunale, su propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

3. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Comunale può convocare una conferenza dei dirigenti interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, i provvedimenti adottati dagli organi comunali.

4. Delle riunioni viene redatto apposito verbale da un funzionario incaricato dal Segretario Comunale, da trasmettersi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 60

Servizi comunali

1. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità favorendo, in particolare, l'accesso ai servizi sociali a domanda individuale da parte dei cittadini meno abbienti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi prestati.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 61

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro caratteristiche, non rendano opportuna

la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 62

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, con particolare riguardo al settore della cooperazione “ non profit “, conservando la titolarità del servizio.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione, con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, nonché la realizzazione degli interessi generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 63

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio ne delibera la costituzione e ne approva lo Statuto.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Sindaco, di Consiglieri Comunali e Circoscrizionali nonché di Revisori dei conti e di Assessori. Sono, inoltre, ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. La revoca del Presidente e degli amministratori può essere disposta, con deliberazione del Consiglio Comunale, e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze degli indirizzi fissati dall'Ente.

6. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali, dimissionari, revocati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta medesima.

7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale.

8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

10. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

11. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 64

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 63.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnati alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione.

Art. 65

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico, ove prevista, è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonchè alla Provincia, ove questa vi abbia interesse. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 66

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e con altri Enti operanti nel territorio per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni possono essere stipulate per servizi e prestazioni con privati e società, Enti, cooperative nonchè con associazioni e movimenti operanti nel settore del volontariato.

3. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti

contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

4. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa approvazione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

7. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla situazione dei rapporti derivanti dalle convenzioni di cui ai commi precedenti.

Art. 67

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio o può aderire a Consorzi esistenti con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità alla legislazione vigente:

- a)- la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b)- lo statuto del Consorzio.

CAPO II

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 68

Rinvio alla legislazione vigente

1. I rapporti del Comune con lo Stato, la Regione e la Provincia sono disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sulla base di analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, sulla base di altri idonei parametri di riferimento, acquisite le indicazioni dei Consigli Circostrizionali, nonché di rappresentanze di forze sociali, economiche e culturali operanti nella città.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio economico finanziario e della pubblicità .

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica in apposita sessione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. *(Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.) (1)*

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 70

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità di scelte e procedimenti, l'efficiente impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione adeguata per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di obbligatorietà della dichiarazione di contribuzione redatta dal cittadino.

6. Con deliberazione dell’organo competente, viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie, perchè si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 71

Le risorse del patrimonio

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici previsti da tali leggi.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabile.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 72

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente.

3. La Giunta Comunale designa i responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Ai responsabili della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative.

4. Il Comune dispone dei propri beni patrimoniali in conformità ai criteri e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, procedendo ad una gestione del patrimonio dell’Ente finalizzata in parte significativa a soddisfare le esigenze di natura sociale.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal

Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il Sindaco relaziona annualmente il Consiglio Comunale sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 73

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 100 del D.L. 25.2.1955 n.77.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 74

Procedure Negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne siano alla base.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente, secondo le norme del presente Statuto e del relativo regolamento.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 75

Finalità

1. Il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione secondo le modalità previste dal D.L. 3.2.1993 n. 29, dal D.L. 25.2.1995 n. 77, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa..

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari anche per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 76

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.L. 1° Settembre 1993 n. 385, che disponga di una sede operativa nel Comune, mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. L'affidamento è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune, esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge, provvede alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale procede all'adeguamento dei regolamenti vigenti, nonchè all'approvazione dei nuovi regolamenti la cui adozione si renda necessaria in relazione allo Statuto stesso. A tal fine, nonchè per l'aggiornamento costante dei regolamenti, sarà istituita contestualmente all'entrata in vigore del presente Statuto un'apposita Commissione Consiliare Permanente, che avrà anche funzioni interpretative di quest'ultimo.

2. In fase di prima attuazione del presente Statuto, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Consigliere Anziano convocherà il Consiglio Comunale per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dello stesso.

3. Fino all'approvazione delle norme regolamentari sull'elezione e sul funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, rispettivamente il Consigliere Anziano e l'Ufficio di Presidenza applicheranno le norme ed i principi vigenti, con facoltà di consultazione della Commissione di cui al comma 1.

4. Il comma 4 dell'art. 24 del presente Statuto, con la precisazione che la relativa esclusione non è comunque riferibile ai consiglieri comunali in carica, resterà in vigore fino allo scioglimento del Consiglio Comunale insediatosi il 22.12.1994; decorso tale termine si intenderà tacitamente abrogato.

Art. 78

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, comma terzo e quarto, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di cui al precedente comma, sono sottoposte a parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento. Consistenti modifiche riferibili agli Istituti di partecipazione sono sottoposte preventivamente al parere degli organismi di

partecipazione popolare.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

5. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero degli Interni, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
